



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Articolo 1

Definizione e finalità del servizio

Il Servizio Pasti a Domicilio è istituito come intervento che concorre ad ampliare l'offerta di prestazioni in favore di persone anziane, persone portatrici di handicap in base all'art. 3, comma 1, della Legge 05.02.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", persone temporaneamente prive dell'autonomia personale e a rischio di emarginazione sociale con impossibilità motivata a prepararsi autonomamente il pranzo.

Si fonda sui principi previsti dalle vigenti normative in materia ed in particolare la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e la Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 " Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Il Servizio Pasti a Domicilio ha la finalità di promuovere la permanenza presso il proprio domicilio, procrastinando l'inserimento presso strutture residenziali, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione.

Articolo 2

Destinatari del servizio

Il Servizio Pasti a Domicilio è rivolto a persone in difficoltà per ridotta autonomia personale, residenti nel territorio comunale, in particolare:

- a) persone anziane, sole o in famiglia, non autosufficienti totali o parziali;
- b) persone anziane, sole o conviventi con il coniuge o con persona portatrice di handicap, in situazione di difficoltà sociale accertata dall'Ufficio Servizi Sociali;
- c) persone portatrici di handicap psichico, fisico o sensoriale di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) persone che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale;
- e) persone in temporanea difficoltà.

Articolo 3

Prestazioni erogabili

Il Servizio Pasti a Domicilio consiste nella preparazione di un pasto completo (primo, secondo, contorno, frutta o dolce), sulla base di un menù estivo ed invernale ripetibile su tre settimane e predisposto dalla locale Casa di Riposo e consegnato, da volontari incaricati, direttamente al domicilio dell'utente.

Articolo 4

Erogazione del servizio

Il servizio è attivo solo per il pasto del mezzogiorno 365 giorni l'anno.

Può essere prevista la consegna del pasto a domicilio anche solo in determinati giorni alla settimana, concordati con l'Assistente Sociale.

Articolo 5

Modalità di accesso al servizio

Il Servizio Pasti a Domicilio può essere attivato su richiesta dell'interessato, di un familiare o su proposta dei Servizi Sociali, anche in seguito a segnalazione del Medico di Medicina Generale, di altre persone a conoscenza della situazione di bisogno (volontariato, privato sociale, parroco), di altri servizi socio-assistenziali-sanitari, sempre e comunque con il consenso dell'interessato.

L'Assistente sociale provvederà a trasmettere alla Casa di Riposo il nominativo e le informazioni necessarie attraverso la modulistica concordata.

L'ammissione al servizio prevede:

- presentazione della domanda, su apposita modulistica, all'Ufficio Servizi Sociali;
- presentazione della certificazione ISEE;
- colloquio a cura dell'Assistente Sociale per la valutazione dello stato di bisogno;

Articolo 6

Impegni dell'utente

L'utente si impegna:

- a mantenere in buone condizioni i contenitori termici portavivande che gli vengono consegnati per i pasti e a restituirli nelle medesime condizioni in cui gli vengono dati;
- ad essere presente al domicilio al momento della consegna del pasto e contestualmente restituire il contenitore del giorno precedente;
- ad avvisare l'Ufficio Sociali in caso di sospensione, anche temporanea, del servizio;
- a pagare il costo del servizio.

In caso di reiterata violazione delle predette regole il servizio verrà interrotto per decisione dell'Assistente sociale e/o Responsabile dei Servizi Sociali, sentita l'Amministrazione/assessore di riferimento.

Articolo 7

Costo del servizio

La quota di compartecipazione a carico dell'Utente del Servizio Pasti a Domicilio, verrà calcolata sulla base della certificazione ISEE e calcolata in base alla seguente tabella:

Valore ISEE	Valore ISEE	Quota di contribuzione per l'utente
Da € 0	A € 5.500,00	esente
Da € 5.501,00	A € 7.500,00	30%
Da € 7.501,00	A € 9.000,00	50%
Da € 9.001,00	A € 10.501,00	80%
Oltre € 10.501,00		Costo intero del pasto

Il costo del pasto a domicilio potrà essere adeguato con Deliberazione della Giunta Comunale in caso di aumento dei costi di preparazione e/o di trasporto ed in base alle risorse finanziarie dell'Ente.

Articolo 8

Pagamento del Servizio

I pagamenti del costo del servizio verranno effettuati con cadenza mensile dall'utente direttamente alla Casa di Riposo.

Articolo 9

Sospensione/interruzione del servizio

Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

1. richiesta scritta, su apposita modulistica, da parte dell'utente o di un familiare, salvo sempre il consenso del beneficiario;

2. ricovero definitivo in struttura residenziale/sanitaria;
3. decisione dell'Assistente Sociale/Responsabile del Servizio per il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'ammissione;
4. decisione dell'Assistente Sociale/Responsabile del Servizio per mancata contribuzione dell'utente al costo del servizio per un mese. La sospensione sarà comunicata con lettera.

Il servizio potrà essere temporaneamente sospeso compilando l'apposita modulistica nei seguenti casi:

- A. ricovero ospedaliero documentato;
- B. soggiorni climatici dell'utente;
- C. ricovero di sollievo dell'utente;
- D. periodo di sospensione diverso concordato con i Servizi Sociali.

Nei casi di cui ai punti B., C. e D. del presente articolo, la sospensione temporanea deve essere comunicata per iscritto ai Servizi Sociali almeno 3 giorni prima del periodo desiderato.

Il servizio potrà inoltre essere temporaneamente sospeso nei casi valutati dall'Assistente Sociale.

Articolo 10 **Priorità**

L'ammissione al servizio viene prioritariamente assicurata alle situazioni di particolare gravità:

- utenti non autosufficienti che vivono soli, senza figli e che si trovano in stato di necessità;
- utenti non autosufficienti che vivono soli, con figli non in grado di provvedere alla situazione a causa di gravi problemi documentati;
- utenti non autosufficienti che vivono con figli non in grado di provvedere alla situazione a causa di gravi problemi documentati.

Articolo 11 **Personale**

I pasti preparati dalla locale Casa di Riposo verranno consegnati al domicilio dell'utente da volontari. Si precisa che il personale incaricato è tenuto solo alla consegna del pasto.

Articolo 12 **Tutela della privacy**

Nell'ambito strettamente connesso all'esecuzione delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Regolamento, vengono rispettate le modalità del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, secondo quanto disposto dalla Legge 13.12.1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 13 **Pubblicità**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990 n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del Comune. Al richiedente il servizio ne verrà consegnata copia al momento della presentazione della domanda.

Articolo 14 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore, in via sperimentale per la durata di un anno, a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.